

AL MINISTERO DELL'INTERNO  
DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA  
DIPPS.333A.UC@PECPS.INTERNO.IT

**OGGETTO: MORRONE FRANCESCA C/ MINISTERO DELL'INTERNO (T.A.R. LAZIO-ROMA, SEZ. I-QUATER, N.R.G. 11792/2019) – NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELL'AMMINISTRAZIONE (T.A.R. LAZIO-ROMA, SEZ. I-QUATER, ORD., 29 SETTEMBRE 2020, N. 6045)**

Il sottoscritto avv. Giacomo Romano, nella qualità di difensore del Sig.ra

COGNOME	NOME	NATO/A A	IN DATA	CODICE FISCALE
MORRONE	FRANCESCA	CAVA DE' TIRRENI	14/07/1993	MRRFNC93L54C361X

### PREMESSO CHE

- Con ricorso promosso innanzi al T.A.R. Lazio-Roma la Sig.ra in epigrafe indicata ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: <<...- *del provvedimento del 23 luglio 2019, con il quale la Commissione competente ha dichiarato la non idoneità della ricorrente alle prove concorsuali di efficienza fisica nell'ambito del procedimento finalizzato all'assunzione di n. 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, avviato con decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 15.03.2019, n. 21; - del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/23922, pubblicato in G.U.R.I. del 13.08.2019, n. 64, per l'avvio al corso di formazione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, selezionati tramite la procedura di assunzione prevista dall'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019 e, specificamente, dell'elenco degli aspiranti in possesso dei requisiti per l'assunzione nonché dell'elenco degli aspiranti da avviare al corso di formazione (allegati 1 e 2) nella parte in cui non contempla il nominativo dell'odierna ricorrente; - di ogni altro atto ad esso presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi della ricorrente ivi incluso il verbale delle prove di efficienza fisica del 23 luglio 2019 (non conosciuto) recante due idoneità di efficienza fisica limitatamente alla corsa piana di m. 1.000 ed al salto in alto nonché delle disposizioni per l'accertamento delle*

### **Avv. Giacomo Romano**

*Specializzato in diritto amministrativo*  
www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it  
Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165  
PEC: giacomo.romano@arubapec.it  
Roma – Piazza di Campitelli, n. 2  
Afragola – Via I TRV Arena, n. 2  
P.IVA 07880501213

*prove di efficienza fisica pubblicate sul sito web della Polizia di Stato in data 7 maggio 2019 nella parte in cui, riguardo alla modalità e descrizione delle prove, affermano, tra l'altro, che <<iniziata la singola prova fisica, essa deve necessariamente concludersi positivamente o negativamente, senza che sia possibile ripetere la stessa>> nonché ancora dell'art. 6, co. 4, del predetto decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 e, ove occorra, dell'art. 3, co. 3, D.M. del 30 giugno 2003 n. 198...>>.*

La ricorrente ha agito anche per l'adozione di misure cautelari monocratiche altresì instando per il risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del provvedimento di ammissione alla procedura selettiva in esame nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di *chance*, con interessi e rivalutazione, come per legge.

- Con il suddetto ricorso sono state articolate le seguenti censure:

**I. Violazione e/o Falsa Applicazione degli artt. 3 e 97 Cost.; Irragionevolezza, Arbitrarietà, Sproporzionalità, ed Illogicità dell'azione amministrativa; Violazione e/o Falsa Applicazione della *lex specialis*; Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione; Violazione del principio del *favor admissionis***

Le disposizioni per l'accertamento dell'efficienza fisica dei soggetti interessati all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 posti di allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicate sul sito *web* istituzionale dell'Amministrazione resistente in data 7 maggio 2019, dispongono che: <<Iniziata la singola prova fisica, essa deve necessariamente concludersi positivamente o negativamente, senza che sia possibile ripetere la stessa>> (cfr. pag. 5).

Nel caso in esame, dopo l'esecuzione dell'esercizio delle trazioni alla sbarra, la ricorrente ha dovuto ripetere per ben due volte l'esercizio, prima di ricevere il giudizio di non idoneità nonostante la stessa avesse già correttamente svolto l'esercizio sia la prima volta che la seconda, come pure confermato dall'appartenente al Gruppo sportivo della Polizia di Stato "Fiamme Oro" incaricato del conteggio delle trazioni.

Pertanto, l'esercizio deve considerarsi regolarmente e correttamente effettuato atteso che la Sig.ra Morrone ha validamente svolto le due trazioni alla sbarra richieste dal bando in un tempo massimo di due minuti.

**Avv. Giacomo Romano**

*Specializzato in diritto amministrativo*

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

**II. Violazione e/o falsa applicazione della *lex specialis*; Violazione del principio del *favor admissionis*; Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria; Irragionevolezza, sproporzionalità e contraddittorietà dell'azione amministrativa; Difetto assoluto di motivazione per mancata indicazione delle ragioni che hanno determinato il non superamento dell'esercizio delle trazioni alla sbarra**

Il provvedimento di non idoneità consegnato a mani della ricorrente in data 23 luglio 2019 appare affetto da un grave difetto di motivazione ai sensi dell'art. 3 l. n. 241/90 secondo cui ogni provvedimento – salvo eccezioni – è soggetto a motivazione, con riferimento ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche della decisione.

Invero, il suddetto provvedimento consiste in un mero modello prestampato riportante per ogni esercizio (corsa piana di 1000 metri, salto in alto, trazioni alla sbarra) la casella “SUPERATO” e “NON SUPERATO”. Alla voce “trazioni alla sbarra”, il verbale si limita a riportare “SUPERATO” e “NON SUPERATO: trazioni effettuate nr. 1”: nel caso in esame tale ultima casella appare contrassegnata con una croce.

Del tutto sorprendente, infine, appare la circostanza secondo cui il Dirigente della Polizia di Stato abbia per ben due volte non tenuto in alcuna considerazione il positivo giudizio “tecnico” espresso dall'appartenente al Gruppo sportivo della Polizia di Stato “Fiamme Oro” con riferimento al conteggio delle trazioni effettuate dalla ricorrente.

- Con Ordinanza cautelare n. 7038 del 30 ottobre 2020 il T.A.R. Lazio-Roma ha <<...Ritenuto, anche al fine della decisione cautelare, di dover ordinare all'Amministrazione resistente di chiarire, mediante il deposito della necessaria documentazione, se la ricorrente sia stata sottoposta per tre volte consecutive alla prova di efficienza fisica non superata; quanto sopra, entro il termine di 10 giorni dalla notificazione della presente ordinanza, di cui parte ricorrente è onerata...>> ed ha rinviato la trattazione cautelare alla camera di consiglio del 6 dicembre 2019.

- Con Ordinanza cautelare n. 8049 del 7 dicembre 2020 il T.A.R. Lazio-Roma <<...Ritenuto che l'Amministrazione resistente non abbia chiarito le modalità di svolgimento della prova di efficienza fisica non superata...>> ha disposto <<...un supplemento di istruttoria, ordinando all'Amministrazione resistente il deposito del verbale della sessione di prove cui è stata sottoposta la ricorrente, entro il termine di 10

**Avv. Giacomo Romano**

*Specializzato in diritto amministrativo*

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

giorni dalla notificazione della presente ordinanza...>>, rinviando la trattazione cautelare alla camera di consiglio del 21 gennaio 2020.

- Con Ordinanza cautelare n. 334 del 22 gennaio 2020 il T.A.R. Lazio-Roma <<...*Rilevato che il Ministero resistente non ha eseguito il supplemento di istruttoria disposto con la Ordinanza cautelare numero 8049 del 7 dicembre 2019; Ritenuto, quindi, che l'Amministrazione resistente non abbia chiarito le modalità di svolgimento della prova di efficienza fisica non superata; Considerata la gravità del danno cui sarebbe esposta la ricorrente nelle more della decisione di merito, a causa della definitiva esclusione dal concorso...*>> ha accolto l'istanza cautelare <<...*al fine del riesame, da parte di una commissione in diversa composizione, dei presupposti della controversa inidoneità, ammettendo la ricorrente alla ripetizione delle prove di efficienza fisica...*>> ed ha fissato la prosecuzione della trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 28 aprile 2020.

- Con Ordinanza cautelare n. 6045 del 29 settembre 2020 il T.A.R. Lazio-Roma ha <<...*Rilevato che il Ministero resistente non ha eseguito il riesame disposto con la ordinanza cautelare n. 334 del 22 gennaio 2020; Ritenuto, pertanto, di dover reiterare l'ordine all'Amministrazione resistente di ammettere la ricorrente alla ripetizione della prova di efficienza fisica oggetto di contestazione, da sottoporre alla valutazione di una commissione in diversa composizione, al fine del riesame dei presupposti della controversa inidoneità; Ritenuto, inoltre, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale del concorso di cui trattasi, autorizzando la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della resistente Amministrazione di un sunto del gravame e degli estremi del presente provvedimento, onere da eseguirsi, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine di 20 giorni decorrente dal primo adempimento; Ritenuto di dover fissare, al contempo, l'udienza per la trattazione di merito del ricorso; Ritenuto, infine, di dover porre a carico dell'Amministrazione resistente le spese della fase cautelare...*>> ed ha fissato, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 13 luglio 2021.

Tanto premesso, il sottoscritto avv. Giacomo Romano, nella qualità anzidetta

**Avv. Giacomo Romano**

*Specializzato in diritto amministrativo*

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

**CHIEDE**

in esecuzione della sopra indicata Ordinanza, ed ai fini della notificazione per pubblici proclami, che sia disposta sul sito *internet* della Amministrazione resistente la pubblicazione degli atti allegati alla presente così di seguito nominati: 1) Ordinanza cautelare n. 6045 del 29.09.2020.pdf; 2) Decreto n. 333-B/12D.3.19/23922 pubblicato in data 13 agosto 2019.pdf; 3) Allegato 1 - Elenco aspiranti in possesso dei requisiti per l'assunzione.pdf; 4) Allegato 2 - Elenco aspiranti da avviare al corso di formazione.pdf.

Si resta in attesa di ricevere un attestato di avvenuta pubblicazione della notifica, comunque da effettuarsi non oltre **giorni 20 (venti)** dalla data del 30.09.2020, in modo da poter procedere al tempestivo deposito presso il T.A.R. Lazio, sede di Roma entro i termini perentori di cui all'Ordinanza cautelare n. 6045/2020.

Afragola – Roma, 30 settembre 2020

F.to digitalmente  
Avv. Giacomo Romano